



Comune di Pordenone

**REGOLAMENTO
PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 22 gennaio 2018.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2018.

Regolamento modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 22 luglio 2019.

Testo modificato in vigore dal 10 agosto 2019.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Oggetto ed esclusioni
- Art. 3 Settori di intervento
- Art. 4 Tipologia degli interventi
- Art. 5 Soggetti beneficiari
- Art. 6 Requisiti di ammissibilità

CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI

- Art. 7 Termine e modalità per la presentazione della domanda
- Art. 8 Modalità di concessione
- Art. 9 Casi di esclusione delle domande
- Art. 10 Spese ammissibili
- Art. 11 Istruttoria della domanda di contributo
- Art. 12 Criteri per la concessione dei contributi
- Art. 13 Valutazione delle iniziative ammissibili a contributo
- Art. 14 Modalità di assegnazione del contributo

CAPO III - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO, PER LAVORI E/O ACQUISTI E PER INIZIATIVE DI RILEVANZA STRATEGICA

- Art. 15 Disciplina generale
- Art. 16 Spese ammissibili
- Art. 17 Contributi straordinari per iniziative ed eventi di particolare rilievo
- Art. 18 Contributi straordinari per lavori e/o acquisti
- Art. 19 Contributi straordinari per iniziative di rilevanza strategica

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI

- Art. 20 Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
- Art. 21 Revoca del contributo
- Art. 22 Controlli

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 Rapporto tra beneficiari e terzi
- Art. 24 Obblighi dei beneficiari
- Art. 25 Norme finali e transitorie

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si attiene per la concessione di contributi finanziari ad enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro.

2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Pordenone determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative, lavori e acquisti nei settori d'intervento individuati di cui all'art. 3, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori; contributi alle scuole riconducibili al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

ARTICOLO 3 - SETTORI DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, le attività, le iniziative, i lavori e gli acquisti nei settori d'intervento di seguito specificati:

a) SETTORE CULTURALE

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

Rientrano, in particolare, in tale ambito:

- a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- b) iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante (purché non rientranti nel PTOF);
- c) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- d) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- e) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- f) iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- g) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà pordenonese;

- h) iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- i) iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- l) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

b) SETTORE SPORTIVO

1. L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- d) altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

c) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

1. L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- tutela e alla protezione dei minori, dei giovani, alla loro armonica crescita e alla prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività, i lavori e gli acquisti di cui al presente Regolamento, sulla base delle risorse disponibili, può concedere:

- a) contributi economici ordinari a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni e attività sociale;
- b) contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;
- c) contributi economici straordinari per lavori e/o per acquisti;
- d) contributi economici straordinari per iniziative di rilevanza strategica.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) contributi economici ordinari: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente;

b) contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;

c) contributi economici straordinari per lavori e per acquisti: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione / ente e per l'acquisto di beni mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali, sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;

d) contributi economici straordinari per iniziative di rilevanza strategica: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di eventi, organizzate sul territorio comunale, valutati dall'Amministrazione comunale di rilevanza strategica e/o di particolare rilievo organizzativo e/o finanziario, anche nel caso le domande siano pervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;

3. sul materiale pubblicitario e divulgativo dell'attività, iniziativa, lavori e/o acquisti, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "realizzato con il contributo del Comune di Pordenone" affiancato allo stemma comunale.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai suddetti benefici gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

3. Per le organizzazioni sindacali, possono essere ammesse a contributo esclusivamente attività ed iniziative a precipuo scopo di sostegno alle categorie disagiate (es.: disoccupati, sportelli ascolto mobbing, attività di patronato, ecc.)

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti generali di ammissibilità per la concessione sono i seguenti:

- avere sede nel Comune di Pordenone e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di Pordenone;

- aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro;

- il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno limitatamente alle contribuzioni ordinarie di cui al capo II.

2. L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune di Pordenone per interventi che si svolgano sul territorio comunale.

3. L'Amministrazione comunale può concedere in casi particolari contributi, per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

CAPO II CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 7 - TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato di norma al 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale .

2. La domanda, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pordenone, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:

a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune di Pordenone);

b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;

c) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate;

d) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statuari;

e) composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni.

3. Il contributo ordinario può essere richiesto per un'unica attività/iniziativa, in ogni settore di intervento, oltre che per l'attività sociale, fatta salva esclusivamente la possibilità in ambito sportivo di richiedere contributo sia per manifestazione che per partecipazione a campionati.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

I contributi ordinari sono concessi con procedimento valutativo, previo apposito avviso.

Nell'avviso viene definito:

- l'importo da destinare ai contributi;
- il termine di presentazione della domanda;
- i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione di graduatorie;
- il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo;
- i criteri per la quantificazione degli importi dei contributi;
- i limiti massimi e minimi degli stessi.

ARTICOLO 9 - CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono possibile causa di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:

- presentate da soggetti non legittimati;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- presentate oltre il termine previsto dall' avviso;
- non presentate sull'apposito modulo;
- il cui preventivo delle spese ammissibili sia inferiore ad € 1.500,00, tranne per l' attività sociale;
- contenenti più iniziative per ogni avviso;
- presentate da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi nell'anno precedente, salvo diverso termine assegnato a seguito di motivata richiesta.

2. Prima di procedere all'esclusione, l'Ufficio competente procederà, ai sensi del successivo art. 11, al soccorso istruttorio.

ARTICOLO 10 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, oggetto di contributo.

2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:

a) spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività / iniziative, fino al limite massimo del 30% del contributo concesso;

b) spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che intervengono alla manifestazione e/o iniziativa nella misura massima del 30% del contributo concesso.

c) spese per rimborsi chilometrici strettamente correlati all'attività, nella misura massima del 20 % del contributo concesso.

3. Per le associazioni di volontariato sociale che erogano servizi alle persone anziane o a disabili possono essere riconosciute tutte le spese di ospitalità nell'ambito delle attività o interventi organizzati a sostegno e rivolte a queste particolari categorie di persone.

4. Per le associazioni di volontariato sociale che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli

infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale, e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.

5. Spese non ammissibili: non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es., manutenzioni, riparazioni, ecc), spese relative a prestazioni del presidente, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione, le spese di vitto, alloggio e rinfreschi, salvo quanto stabilito nei commi precedenti del presente articolo.

ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dall'avviso di cui all'art. 8, richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

ARTICOLO 12 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richieste risultante dall'applicazione dei successivi criteri per i relativi settori di intervento, i cui punteggi e importi finanziari saranno determinati con apposito avviso.

2. I punteggi da assegnare saranno approvati con deliberazione della Giunta comunale con gli avvisi per i singoli settori di intervento.

a) SETTORE CULTURALE

CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TURISTICO, CELEBRATIVO, RICREATIVO	
Qualità dell'iniziativa	iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	valutazione delle proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, cd, dvd, diffusione web, ecc....)
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per la città
	valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	rilevanza nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti
	rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti
Esperienza del soggetto proponente	attività finanziate negli anni precedenti
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento

b) SETTORE SPORTIVO**CRITERI**

I. CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all'art. 90, comma 25, L. n. 289 / 2002 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali)	
Qualità dell'iniziativa	dimensione territoriale della manifestazione
	numero di edizioni
	numero discipline coinvolte
	numero atleti coinvolti
	attività che comprende iniziative rivolte agli anziani
	attività che comprende iniziative rivolte ai giovani fino ai 17 anni
	manifestazione con partecipanti provenienti dall'estero
	impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo – formativi promossi dall'Amministrazione comunale
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente	attività finanziate negli anni precedenti
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa - autofinanziamento

CRITERI

II. CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SPORTIVE DI CARATTERE CONTINUATIVO (CAMPIONATI). Possono presentare domanda esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 25, L. n. 289 / 2002	
Qualità dell'iniziativa	numero di squadre iscritte a campionati giovanili
	numero di atleti iscritti
	realità sportive con forte storicità sul territorio che partecipano a campionati nelle maggiori divisioni previste dalle federazioni
	attività che comprende iniziative svolte all'estero
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente	attività finanziate negli anni precedenti
	valutazione del curriculum del responsabile di progetto (presenza di allenatori e istruttori con curricula adeguati alla finalità della società testimoniati da laurea Isef, in Scienze Motorie, corsi di formazione)
Apporti di fondi, diversi dal contributo comunale	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa - autofinanziamento

c) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIALE, SOCIO – SANITARIO, ASSISTENZIALE E DELL’IMPEGNO CIVILE	
Qualità dell’iniziativa	iniziativa che riguarda una sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale
	valore educativo della proposta
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	elevato coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell’iniziativa
	capacità dell’iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo a favore delle fasce deboli della popolazione
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente	attività finanziate negli anni precedenti
	valutazione del curriculum del responsabile di progetto
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	altri contributi o entrate derivanti dall’iniziativa – autofinanziamento

ARTICOLO 13 - VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dalla struttura competente per ciascun settore di intervento che formula apposita graduatoria.

2. Ciascuna struttura nella valutazione degli interventi può avvalersi di almeno 1 rappresentante, di associazioni nei relativi settori di intervento e/o Enti designati dalla Giunta comunale ai quali non spetta gettone di presenza o altra forma di compenso.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La graduatoria, redatta secondo l’ordine decrescente di punteggio assegnato ai progetti da finanziare e con l’indicazione dell’importo dell’incentivo proposto, viene approvata dalla Giunta comunale.

2. I contributi, salvo diverso termine motivato, sono concessi entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto nell’avviso per la presentazione delle domande.

CAPO III

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO, PER LAVORI E/O ACQUISTI E PER INIZIATIVE DI RILEVANZA STRATEGICA

ARTICOLO 15 - DISCIPLINA GENERALE

1. Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse disponibili in bilancio, l’Amministrazione comunale mediante deliberazione della Giunta comunale può concedere contributi straordinari per:

- iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;

- lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione / ente e per l'acquisto di beni mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali;
 - per iniziative di rilevanza strategica.
2. Le domande vanno presentate con le modalità previste dall'art. 7, 2° comma, salvo quanto specificato negli articoli seguenti.
 3. Le domande possono essere presentate anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande prevista per i contributi ordinari;

ARTICOLO 16 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, oggetto di contributo.
 2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:
 - a) spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività / iniziative, fino al limite massimo del 30% del contributo concesso;
 - b) spese di ospitalità per ospiti e/o persone diverse da relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che comunque prestano il proprio servizio alla manifestazione e/o iniziativa, fino al limite massimo del 20% del contributo concesso;
 - c) sono ammissibili le spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali in cui ha sede l'associazione e/o altri locali riferiti alla organizzazione, promozione e gestione dell'evento/iniziativa, nel limite del 25% del contributo ammissibile.
 3. Per le associazioni di volontariato sociale che erogano servizi alle persone anziane o a disabili possono essere riconosciute tutte le spese di pranzo nell'ambito delle attività o interventi organizzati a sostegno di queste particolari categorie di persone.
 4. Per le associazioni di volontariato sociale che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale, e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.
5. Spese non ammissibili: non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative a prestazioni del presidente, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione.

ARTICOLO 17 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILIEVO

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di iniziative / manifestazioni di particolare rilievo sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio competente, sulla scorta di almeno 2 (due) dei seguenti criteri:
 - originalità e carattere innovativo dell'iniziativa;
 - forte valenza sociale;
 - coinvolgimento promozionale e di immagine per la comunità locale;
 - rilevanza turistica dell'iniziativa;
 - ricaduta dell'attività sul territorio;
 - coerenza delle iniziative proposte con i programmi annuali dell'Amministrazione.
2. L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:
 - strutturazione del programma;
 - capacità di programmazione e di spesa;
 - capacità di parziale autofinanziamento.

ARTICOLO 18 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LAVORI E/O ACQUISTI

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione/ente e per l'acquisto di beni mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali.
2. Possono beneficiare di contributi per lavori le Associazioni / Enti che dimostrano di avere un titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, contratto di comodato gratuito ecc.) atto a garantire il carattere continuativo e duraturo alla gestione della struttura e che si impegnino a non mutarne la destinazione d'uso per i successivi 5 (cinque) anni.
3. Per quanto concerne i contributi per lavori sono ammesse le spese sostenute per la realizzazione dei lavori e le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità, collaudo e attività accessorie), per quanto concerne gli acquisti di beni ammortizzabili sono ammesse le spese per l'acquisto e le spese tecniche afferenti.
4. Le domande di contributi per lavori vanno corredate da: relazione illustrativa della tipologia dell'intervento oggetto di finanziamento; progetto; preventivo di spesa; relazione in ordine alle modalità e ai tempi di realizzazione delle opere; titolo di disponibilità del bene immobile.
5. Le domande di contributi per acquisti di beni mobili e/o immobili ammortizzabili vanno corredate da relazione illustrativa circa le finalità dell'acquisto. Per quanto riguarda, in particolare, l'acquisto di beni immobili, la domanda di contributo dovrà altresì essere corredata da apposita perizia di stima. Il contributo concedibile non potrà in ogni caso superare l'importo di euro 50.000,00.
6. L'ufficio inoltre può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, e per quanto applicabile si fa riferimento agli articoli 59, 60, 61, 62 della LR. 31 maggio 2002 n. 14.
8. Sono altresì ammessi contributi nel limite di euro 150.000,00 per interventi di manutenzione e/o ristrutturazione di edifici, impianti e patrimonio comunale nonché di costruzione su aree comunali in favore di associazioni che siano titolari della concessione di gestione di immobili e/o impianti comunali.

ARTICOLO 19 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI RILEVANZA STRATEGICA

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di iniziative di rilevanza strategica e di particolare rilievo organizzativo e/o finanziario sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio competente.
2. Per iniziative di rilevanza strategica si intendono quelle che riguardano o comportano almeno 3 (tre) dei seguenti aspetti:
 - coinvolgimento di realtà nazionali o internazionali;
 - interessi di grande rilievo per l'immagine e lo sviluppo del territorio;
 - grande afflusso di pubblico;
 - riscontro sui media nazionali;
 - attivazione di flussi turistici;
 - forte capacità di attrarre risorse anche da fonti private;
 - coerenza delle iniziative proposte con i programmi annuali dell'Amministrazione.
3. L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:
 - capacità di programmazione e di spesa;
 - capacità di parziale autofinanziamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI

ARTICOLO 20 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo non può essere superiore al 90% della spesa ammissibile.
- 1 bis. Il contributo può essere concesso fino al 100% della spesa ammissibile qualora diretto a soggetti senza scopo di lucro partecipati dal Comune, nonché per i contributi di cui all'articolo 18, per lavori su beni di proprietà comunale eseguiti da soggetti, senza fini di lucro, concessionari di tali beni o che ne hanno la gestione.
2. I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare il modulo di accettazione debitamente compilato.
3. I soggetti beneficiari di contributi possono richiedere un acconto del 50 %. Il saldo verrà liquidato a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione.
4. Ad eccezione dei contributi di cui al precedente articolo 18, i beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del loro impiego, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al provvedimento di concessione, con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, della documentazione prevista dall'art. 43 (Associazioni, Fondazioni, ecc.) della legge regionale 7/2000. Per quanto concerne i contributi per lavori deve essere altresì presentata regolare certificazione tecnica.
- 4bis. I termini di rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 18 sono determinati nel provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità di proroghe motivate.
5. La documentazione presentata e relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative deve essere almeno pari alla spesa ammissibile.
6. I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente alla documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, anche copia dei materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate da cui si possa verificare la dicitura "realizzato con il contributo del Comune di Pordenone" affiancato allo stemma comunale.
7. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

ARTICOLO 21 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
 - a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente;
 - b) la mancata realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore).
2. Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.
3. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 22 - CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 23 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l' erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.
3. Le associazioni / enti che richiedono contributi sono tenuti a fornire le principali informazioni su di sé nell'apposita sezione del sito web del Comune di Pordenone impegnandosi a curarne il costante aggiornamento.

ARTICOLO 25 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. È abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare comunale in materia. Resta in vigore la parte relativa alla concessione dei patrocini del previgente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio ad eccezione degli articoli 16, 18 e 20 che trovano immediata applicazione per i contributi già assegnati in attuazione al previgente regolamento, ma di cui non sia stato adottato l'atto di liquidazione del saldo del contributo concesso.
4. Per l'anno 2018 il termine di cui all'articolo 7 comma 2 è fissato al 28 febbraio.